Salari minimi dal 1° gennaio 2026

Funzione	Salario orario	Salario mensile
Ingegnere forestale SUP	CHF 31.11	CHF 5'865.00
Forestale ST	CHF 28.60	CHF 5'392.00
Capo squadra	CHF 26.24	CHF 4'947.00
Selvicoltore qualificato	CHF 25.03	CHF 4'719.00
Operaio forestale	CHF 23.83	CHF 4'492.00
Ausiliario forestale	CHF 22.68	CHF 4'276.00
Operaio qualificato	CHF 23.98	CHF 4'521.00

Durata del lavoro
2262 ore annue / 188.50 ore mensili
43.50 ore settimanali / 8.70 ore giornaliere

Personale amministrativo con AFC	CHF 24.98	CHF 4'330.00

Durata del lavoro
2080 ore annue / 173.30 ore mensili
40 ore settimanali / 8 ore giornaliere

Apprendista AFC 1° anno*	CHF 600.00
Apprendista AFC 2° anno*	CHF 800.00
Apprendista AFC 3° anno*	CHF 1'100.00

*Salario mensile da corrispondere per 13 mensilità

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE ?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera.
In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici !

UNIA
Il Sindacato.

Forestali

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino (CCL cantonale) dal

1° gennaio 2026

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	**091 821 10 40**
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	**058 332 11 33**
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	**091 862 12 44**
Biasca	Cassa disoccupazione	via Dragone 1	**058 332 11 33**
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	**058 332 11 33**
Locarno	sindacato	via della Posta 8	**091 735 35 80**
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	**058 332 11 33**
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	**091 611 17 11**
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	**058 332 11 33**
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	**091 640 64 30**

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/

Adeguamenti salariali 2026

Dal 1° gennaio i salari effettivi di tutti i collaboratori devono essere adeguati dello **0.25%.**

Orario di lavoro

La durata totale del lavoro del personale forestale è di 2262 ore annue (43 ore e 30' per 52 settimane / decimali: ore 8,7 il giorno). Esiste la possibilità di superare le 45 ore settimanali fino a un massimo di 54 ore, per 16 settimane durante un anno, limitatamente ai cantieri di alta montagna, sovente nemmeno raggiungibili con una strada carrozzabile e le cui attività lavorative sono possibili solo nella stagione estiva.

Ore supplementari / straordinarie e supplementi

È lavoro straordinario tutto quanto eccede l'orario settimanale di 43,5 ore.
Le ore straordinarie sono compensate con altrettante ore di congedo.
Se non compensate in tempo vanno retribuite con i seguenti supplementi:

- 25% per le ore suppl. diurne
- 50% per le ore suppl. notturne, nelle domeniche e nei festivi riconosciuti

Vacanze

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze annuali:

- dal 21° al 34° anno di età
  4 settimane / 8.33% per i pagati a ora
- dal 35° al 44° anno di età
  23 giorni di vacanza / 9.70% per i pagati a ora;
- fino al 20°anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno di età
  5 settimane / 10.64% per i pagati a ora
- dal 45° anno di età al 54° anno di età
  5 settimane / 10.64% per i pagati a ora
- dal 55° anno di età
  6 settimane / 13.04% per i pagati a ora

Tredicesima mensilità

I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.

Giorni festivi

Sono riconosciuti, e quindi non comportano alcuna riduzione di salario, 9 giorni festivi infrasettimanali (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano). Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadono in sabato e domenica. Per i pagati a ora l'indennità per i giorni festivi nel 2025 è del **5.263%** sul salario base.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5.30% del salario (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA non professionale: 2.14% del salario AVS (indicativo)
- AD: 1.10% del salario AVS
- Contributo professionale 0.70%

Assegni per i figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Indennità di trasferta

Il lavoratore occupato fuori sede ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, comprese le spese di sussistenza (art 327a e 327b del CO)

Per l'utilizzo del veicolo privato il lavoratore ha diritto ad un rimborso di un'indennità di 0.60 CHF/km

Assenze pagate

Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:

- matrimonio: 5 giorni lavorativi;
- matrimonio dei figli o dei fratelli: 1 giorno;
- decesso del coniuge, convivente o dei figli: 3 giorni consecutivi;
- decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri: 2 giorni consecutivi;
- decesso di altri familiari: 1 giorno
- nascita dei figli: 10 giorni lavorativi, da consumare nei 6° mesi dalla nascita;
- trasloco: 1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l'anno;
- formazione professionale concordata con il datore di lavoro: al massimo 5 giorni;
- svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoro: al massimo 5 giorni;
- svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoro: al massimo 5 giorni;
- visita di reclutamento: 1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare;
- l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento: mezza giornata. Se la località ove ha luogo l'ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno;
- riconsegna dell'equipaggiamento militare: 1 giorno.

Assicurazione perdita di salario in caso di infortunio

Il lavoratore percepisce un'indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.

Assicurazione indennità giornaliera contro le malattie

In caso di malattia, il lavoratore percepisce un'indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull'arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.50% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.

Assunzione / licenziamento

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto rispettando i seguenti termini:

- durante il periodo di prova per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni;
- dal 1° anno di assunzione fino al 6° anno con il preavviso di 1 mese;
- dal 7° anno in poi con il preavviso di 2 mesi.

Intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80 % del salario per le ore perse a causa di intemperie, indipendentemente dal fatto che tali perdite siano riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione. Le ore perse a causa di intemperie e che non sono riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione possono essere recuperate nella misura di al massimo 80 ore l'anno. Le ore recuperate sono pagate senza supplemento dello straordinario.